Si tratta di modalità di accertamento degli elementi che possono dar luogo ai punteggi previsti dalla tabella F, secondo le indicazioni emerse anche nella specifica sessione del Congresso dell'Associazione Magistrati Tributari dedicata al tema in oggetto.

Per una corretta valutazione delle nuove tabelle, si deve tenere conto che dal 1997 al giugno 2002 sono stati banditi concorsi per la copertura di 57 posti di presidente di commissione, 97 posti di presidenti di sezione e 140 posti di vice-presidenti di sezione e che solo due posti di presidenti di sezione sono stati coperti con concorrenti disponibili, ossia senza diritto di precedenza; che, nell'espletamento dei suindicati concorsi, sono stati sempre applicati sia i punteggi della tabella E che quelli previsti dalla tabella F, come precisato con la risoluzione approvata all'unanimità da questo Consiglio nella seduta del 3.6.1997; che, nello stesso periodo, sono stati banditi concorsi per la copertura di 435 posti di giudici e i concorrenti disponibili nominati avevano in media trentadue/trentaquattro anni di servizio (salvo qualche concorso per commissioni dell'Italia settentrionale e relativo alla contestuale pubblicazione di più posti nel quale la media era di poco inferiore).

Si sottolinea che nei concorsi per la copertura dei posti di presidente di commissione, di sezione e di vice-presidente la domanda dei concorrenti con diritto di precedenza sono state sempre valutate in base ai criteri ed ai punteggi di entrambe le tabelle E ed F, per cui la riforma sollecitata dal Consiglio ed introdotta dall'art. 12 comma 1 lettera n. 1 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 che ha modificato l'art. 11 I comma D.Lgs. 545/92, tranne che per la copertura dei posti di giudice, ha solo eliminato ogni dubbio interpretativo, confermando l'interpretazione che il Consiglio ha seguito sin dal suo insediamento.

Infine, va evidenziato che la delegificazione delle tabelle, oltre a presentare i vantaggi sopraindicati e a rappresentare un

riconoscimento della capacità della magistratura tributaria di autogovernarsi al pari delle altre magistrature, consente di eliminare e modificare quelle parti o quei punteggi che si rivelano non idonei a garantire corrette valutazioni o che determinassero eccessivi svantaggi o penalizzazioni per alcune categorie professionali, senza attendere i tempi lunghi di una modifica legislativa.

5.4. In ordine all'attività consultiva va segnalato che il Consiglio, oltre a redigere le relazioni per fornire al Ministro dell'Economia e delle Finanze gli elementi istruttori necessari per le risposte alle numerose interrogazioni parlamentari, ha, tra l'altro, espresso un articolato parere in relazione allo schema del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, suggerendo la correzione dell'art. 140 art. 141 del testo approvato) nella parte in cui, ai fini della liquidazione degli onorari ai difensori anche non avvocati, si limitava a richiamare l'art. 81 (art. 82 del testo approvato) relativo solo agli avvocati e che prevedeva che la liquidazione fosse fatta previo parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Rappresentava, perciò, l'opportunità che il parere fosse espresso dal Consiglio dell'Ordine del difensore non avvocato.

Il testo adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 e pubblicato in Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 15.6.2002, serie generale n. 139 ha, in parte, accolto il rilievo.

5.5. Particolarmente rilevante è stata l'attività del Consiglio relativa ai compensi dei giudici tributari.

In primo luogo il Consiglio ha tempestivamente formulato pareri sulla determinazione dei compensi fissi e variabili per gli anni 2000, 2001 e 2002 e nella complessiva attività svolta per ottenere, in ciascuna delle occasioni, come si dirà, un adeguamento dei compensi

che, comunque, sono ancora inadeguati alla complessa attività giurisdizionale svolta. Il Consiglio, inoltre, ha svolto attività non direttamente di propria competenza per evitare pignoramenti delle somme trasmesse alle commissioni e destinate alla liquidazione dei compensi, nonché per ridurre gli eccessivi ritardi, con i quali i compensi vengono corrisposti. Pertanto, si è provveduto ad elaborare, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Fiscali – Direzione Ufficio Amministrazione Risorse, i modelli degli ordini di pagamento individuali e quelli relativi alle spese di funzionamento delle commissioni, trasmettendo a ciascuna segreteria il materiale cartaceo ed informatico per la determinazione analitica dell'ammontare dei compensi; sono stati raccolti e controllati dal Consiglio, con la necessità di richiedere, spesso, correzioni ed integrazioni, gli ordini individuali di pagamento dei compensi per tutti i giudici tributari e trasmessi al citato Dipartimento per l'inoltro alla Ragioneria e l'effettiva liquidazione; sono stati necessari diversi incontri con la SO.GE.I. per la soluzione anche di problemi relativi alla liquidazione dei compensi, oltre a quelli relativi al funzionamento delle commissioni.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.04.2001, è stato elevato il compenso variabile per l'anno 2000 da lire 110.000 a lire 130.000; con il decreto in data 19.04.2002, è stato fissato il compenso variabile in Euro 81,00 rispetto alla somma di Euro 67,14 del 2000; con il decreto in data 28.6.2002, sono stati modificati, a decorrere dall'anno 2002, sia gli importi del compenso fisso che di quello variabile, per cui quest'ultimo è stato elevato ad Euro 87,00, mentre il nuovo compenso fisso ammonta ad Euro 415,00 per il presidente di commissione, Euro 363,00 per il presidente di sezione, Euro 337,00 per il vice-presidente, Euro 311,00 per il giudice.

Per quanto concerne l'anno 2002, gli importi relativi al compenso fisso sono stati elevati in misura pari alla metà della somma richiesta dal Consiglio ed il compenso variabile è stato determinato in una somma di poco inferiore a quella richiesta per ragioni di compatibilità con le somme del relativo capitolo del bilancio del Ministero.

Gli aumenti per il 2002 sono stati richiesti dal Consiglio in occasione del parere sullo schema di direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sollecitata dall'Associazione Magistrati Tributari.

La direttiva del Ministro, emanata, poi, in data 28.6.2002, per venire incontro alle legittime aspettative dei giudici tributari, stabilisce che entro il 20 novembre 2002 devono essere liquidati i compensi fissi e variabili relativi all'anno 2001; che entro la stessa data devono essere liquidati i compensi fissi relativi all'anno 2002, mentre la parte variabile dovrà essere liquidata entro il mese di maggio 2003; che a decorrere dal 1° gennaio 2003, i compensi fissi saranno corrisposti anche mediante l'apertura dei ruoli di spesa fissi; che a decorrere da detta data i compensi variabili relativi al primo semestre dovranno essere corrisposti entro il mese di novembre dello stesso anno e quelli relativi al secondo semestre dovranno essere corrisposti entro il mese di maggio dell'anno successivo.

6. La formazione permanente dei giudici tributari. Le pubblicazioni del Consiglio.

6.1 Come anticipato, con la precedente relazione, il Consiglio, nell'anno 2001, ha organizzato corsi seminariali di formazione in sede regionale su "Questioni attuali sul processo tributario", che, a fronte di 2.144 domande, hanno registrato l'effettiva partecipazione di 1.651 giudici tributari.

L'organizzazione dei corsi, che sono stati realizzati in diciassette sedi regionali – a seguito dell'accorpamento del corso previsto per la Basilicata a quello della Regione Puglia, dal momento che nel primo erano previsti solo 31 partecipanti – ha comportato una rilevante attività, dalla predisposizione delle cartelle per i partecipanti, complete delle relazioni, alla pubblicazione di tutte le relazioni nei "Quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria".

Nel periodo 25 gennaio 2002/12 aprile 2002 sono stati organizzati in Roma cinque corsi seminariali, di cui tre sul processo tributario, riservati ai giudici tributari nominati a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui si è detto ed ai quali hanno partecipato 280 giudici neo-nominati, e due riservati ai presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, cui hanno partecipato 93 presidenti.

I corsi riservati ai presidenti delle commissioni - ai quali sono stati invitati ed hanno partecipato il Direttore dell'Ufficio Amministrazione Risorse del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dirigenti con specifiche competenze relative all'attività del Consiglio e delle commissioni - sono stati generalmente apprezzati e sono stati utili non solo per

l'approfondimento delle tematiche (1 "La situazione attuale e prospettive future della giustizia tributaria – Questioni: la giurisdizione delle commissioni tributarie"; 2 "Organizzazione del lavoro delle commissioni tributarie – Questioni: Rapporti tra presidente della commissione e direttore della segreteria, numero delle udienze mensili, sostituzioni e supplenze, sostituzione del presidente della commissione assente o impedito, congelamento delle sezioni, limiti alla delega di funzioni non giurisdizionali, organizzazione del lavoro delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali"; 3 "Criteri di formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e di assegnazione dei ricorsi alle sezioni – Questioni: Criteri di formazione delle sezioni, criteri di formazione dei collegi giudicanti, criteri di assegnazione dei ricorsi alle sezioni, avvicendamento dei componenti, istituzione di sezioni specializzate, criteri di individuazione delle sezioni feriali e del loro numero, criteri di formazione dell'Ufficio del Massimario"; 4 "L'attività di vigilanza – Questioni: vigilanza dei presidenti delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni tributarie provinciali sull'attività dei giudici e sulle situazioni di incompatibilità, vigilanza dei presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali sul personale amministrativo, vigilanza presidenti delle commissioni tributarie regionali sull'attività delle commissioni tributarie provinciali, vigilanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sul funzionamento delle commissioni, deontologia, esercizio dell'azione disciplinare da parte dei presidenti delle commissioni tributarie regionali") oggetto del corso, ma anche per una verifica, attraverso la vicendevole comunicazione della particolare esperienza, dei modelli organizzativi adottati e delle soluzioni individuate rispetto a problemi comuni.

Sono stati, poi, organizzati altri 18 corsi seminariali di formazione decentrata in sedi regionali (nella regione Sicilia, rispetto

al 2001, sono previsti due corsi) su argomenti di rilevante interesse ed attualità ("Le nuove materie di competenza della giurisdizione tributaria: questioni interpretative, anche in base alla normativa comunitaria, in materia di tributi comunali, provinciali e regionali e altri tributi statali", "Questioni preliminari ed incidentali di competenza delle commissioni tributarie. Atti impugnabili in relazione alle nuove competenze. Estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione", "I coefficienti presuntivi di reddito – terreni non edificati, edificabili ma sottoposti a vincolo urbanistico di destinazione. Rendita catastale dei fabbricati", "L'entrata in funzione dell'Agenzia delle Entrate – Accertamento"), cui hanno chiesto di partecipare 2.393 giudici tributari, che hanno avuto inizio il 28.6.2002 con il Corso della Regione Molise e termineranno il 25.10.2002 con il Corso della Sardegna.

La cura riservata alla formazione professionale dei giudici tributari è generalmente apprezzata nelle relazioni dei presidenti di commissione, in molte delle quali si segnala la particolare utilità dei corsi riservati ai giudici di nuova nomina ed in alcune si suggerisce di istituzionalizzare per gli stessi giudici un periodo di tirocinio prima dell'effettiva partecipazione ai collegi giudicanti.

6.2. I "Quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria", di cui sono stati pubblicati già sette numeri (il settimo è in corso di distribuzione) sono riservati, a partire dal numero tre, alla pubblicazione delle relazioni di tutti i corsi seminariali, in modo da assicurare la conoscenza anche a coloro che non vi hanno partecipato.

La disponibilità delle relazioni consente a tutti i giudici tributari approfondimenti di singole questioni e rappresenta un prezioso contributo alla loro formazione.

Il "Notiziario del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria", di cui sono stati pubblicati già tre numeri, unitamente alla pubblicità delle sedute assicura la trasparenza dell'attività consiliare e, consentendo il controllo della stessa, può essere utile per suggerire nuove iniziative e correttivi di quelle intraprese, nonché, comunque, per una completa informazione dell'attività, delle risoluzioni, de provvedimenti adottati, che attengono anche alle modalità di u corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

E' in corso di stampa il quarto numero del Notiziario che, in considerazione delle modifiche intervenute dei Decreti legislativi nn. 545/92 e 546/92, nonché della diversa composizione - a seguito della cessazione dall'incarico di moltissimi giudici tributari e della nomina dei nuovi - dell'organico dei giudici tributari sarà dedicato alla pubblicazione dei decreti legislativi, completi delle modifiche introdotte, e dell'organico attuale.

6.3. Nel corso del 2002 è stato anche istituito il sito INTERNET del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (indirizzo: www. giustizia tributaria. it.).

Il sito è dedicato alle strutture generali della giustizia tributaria (indicazione delle singole commissioni, loro composizione, articolazione del Consiglio di Presidenza). Vengono, altresì, pubblicate (con i relativi aggiornamenti) tutte le risoluzioni adottate dal Consiglio e le deliberazioni di maggiore rilevanza.

Entro l'anno verranno, altresì, inserite con continuità e tempestività tutte le deliberazioni riguardanti i componenti delle commissioni tributarie.

Già oggi è comunque assicurato l'accesso (con la possibilità di estrarne copia) a tutti i Quaderni e i Notiziari editi dal Consiglio.

La pubblicazione delle statistiche relative al movimento dei procedimenti e la raccolta delle massime delle commissioni consente, altresì, di avere un interessante quadro sull'andamento della giustizia tributaria.

E' in corso lo studio per poter inserire, con la maggiore tempestività possibile, anche le massime delle decisioni in materia della Corte di Cassazione.

Il sito è stato anche completato da una serie di Link (dedicata ai siti istituzionali ed agli altri siti di interesse per la materia) che consente l'accesso immediato a preziose fonti di informazione.

Il Consiglio ritiene, in tal modo, di aver offerto un utile strumento di conoscenza in primo luogo, ma non soltanto, ai giudici tributari.

7. La Segreteria del Consiglio di Presidenza

La complessa e polivalente attività fin qui descritta e che è rappresentativa di non tutte le attività consiliari (si consideri, ad esempio, quella relativa alla redazione del bilancio di previsione e del rendiconto finanziario, regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, all'amministrazione dei fondi in dotazione, ai continui rapporti con le commissioni per problemi di funzionamento del programma informatico o per i problemi relativi alla liquidazione dei compensi) è stata possibile non solo per la dedizione e l'impegno dei componenti del Consiglio ma anche grazie all'impegno, alla disponibilità, all'acquisizione di una specifica professionalità di quasi tutto il personale di Segreteria del Consiglio di Presidenza, ancorché permanga qualche eccezione già evidenziata con la precedente relazione.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 21.12.2001, contestualmente al decreto di ripartizione del personale tra gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, sono state assegnate al Consiglio di Presidenza le risorse distinte in aree di inquadramento e profili professionali per complessive 94 unità, di cui tre posizioni dirigenziali, con specifica previsione del posto dirigenziale di direttore dell'ufficio di segreteria, posizione, quest'ultima, che individua necessariamente funzioni non inferiori a quelle di dirigente generale.

Con delibera in data 19.3.2002, il Consiglio ha approvato un apposito regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria (pubblicato sulla G.U. del 17.4.1992, n. 90 – Serie generale), sono stati individuati i singoli uffici – dei quali si è data notizia con la precedente relazione – e l'attività di ciascuno, si è disciplinato il funzionamento degli stessi, sono state specificamente indicate le funzioni del segretario generale e quelle dei due dirigenti,

sono state, infine, previste norme che disciplinano le funzioni e l'attività dei funzionari addetti ai singoli uffici, nonché norme in materia di orario di servizio, di rapporti informativi e di sanzioni disciplinari e responsabilità del personale.

PARTE SECONDA

La giurisdizione tributaria

1. Il giudizio di Cassazione

Nel riferire sull'andamento della giustizia Tributaria, una particolare ed allarmata riflessione – ancor più che nello scorso anno – occorre fare sul giudizio di cassazione, che ormai condiziona pesantemente il sollecito svolgimento del processo tributario, costituendo la causa pressoché esclusiva del forte ritardo nella definitiva risposta giurisdizionale. L'importante arretrato della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, segnalato per l'anno 2000, si è, infatti, ulteriormente incrementato, non essendovi stato alcun intervento di adeguamento al carico di lavoro dell'organico e delle risorse della stessa.

Malgrado le ripetute sollecitazioni – della stessa Magistratura, delle categorie professionali interessate e anche di questo Consiglio – non si sono avuti segnali di attenzione né da parte del Ministero della Giustizia, direttamente tenuto a provvedere, né da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in astratto fortemente interessato al corretto funzionamento della Sezione ai fini della rapida definizione di controversie spesso molto importanti, oltre che per il loro contenuto economico, per l'efficacia deflattiva del contenzioso derivante dagli orientamenti assunti dalla Corte.

Occorre tuttavia rilevare che questa sostanziale assenza – per altro in parte coincidente con un periodo di cambiamento della maggioranza governativa – è in notevole misura il riflesso pratico del modulo che caratterizza l'ordinamento in materia, nel quale la Corte di Cassazione è al vertice di un apparato giurisdizionale affidato nei

gradi di merito alla giurisdizione speciale tributaria, ancora gestita, per gli aspetti organizzativi serventi, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si comprende, quindi, come questo Ministero abbia tradizionalmente considerato estraneo alle sue competenze il funzionamento della Corte di Cassazione nella materia tributaria e come, d'altra parte, il Ministero della Giustizia e, di riflesso, il Consiglio Superiore della Magistratura si siano occupati delle necessità della Corte nel suo complesso e non con riferimento specifico alla Sezione tributaria, della quale non v'è traccia a livello legislativo.

L'esigenza di porre rimedio a questa disfunzione maggiormente si avverte in conseguenza della novella di cui all'art. 12, della legge 20 dicembre 2001, n. 448, che, eliminando il residuo frazionamento della giurisdizione tributaria fra giudice ordinario e commissioni tributarie, ha devoluto a queste ultime tutte le controversie concernenti i tributi, dando vita così ad una giurisdizione generale esclusiva oggettivamente speciale in tutti i gradi del giudizio, compresa la Corte di Cassazione, presso la quale l'unificazione nel segno della specialità della materia, già attuata, appunto, con l'istituzione della Sezione tributaria, investe ora anche gli aspetti processuali, per effetto della generale applicazione della disciplina di cui all'art. 62 D.Lgs n. 546/92.

L'innovazione legislativa, da tempo auspicata, comporterà tuttavia nel medio periodo un ulteriore incremento del flusso dei ricorsi per cassazione, in quanto le controversie relative ai tributi prima appartenenti al giudice ordinario saranno decise dalle commissioni tributarie in tempi notevolmente più brevi, stante anche l'eliminazione dei rimedi amministrativi in passato previsti. Anche per questa ragione è giocoforza attendersi un cospicuo aumento dell'arretrato della Sezione, che, superando le già pessimistiche previsioni fatte nella relazione dello scorso anno, alla fine dell'anno

2001 era di circa 26 mila ricorsi, con un flusso medio mensile di 900 nuovi ricorsi e perciò con una sopravvenienza complessiva nell'anno di oltre 10.000 ricorsi.

A questa massa di controversie deve far fronte un organico della Sezione sempre fortemente sperequato, inferiore a quello delle altre quattro sezioni civili della Corte, pur gravate di un numero di ricorsi di gran lunga minore (il carico della Sezione tributaria è superiore al terzo del complesso delle controversie in materia civile pendente presso la Corte). Il modesto incremento che si è avuto nell'anno è manifestamente insufficiente per il numero dei presidenti di sezione e, soprattutto, dei Consiglieri, che alla fine dell'anno 2001 erano complessivamente 18, dei quali alcuni a tempo parziale.

La conseguenza è stata che, pur con il massimo impegno dei componenti della Sezione, nell'anno sono state rese circa tremila sentenze deliberate in pubblica udienza, alle quali vanno aggiunte circa 1.000 sentenze ed ordinanze pronunziate in camera di consiglio, ai sensi del novellato art. 375 c.p.c.. I ricorsi complessivamente eliminati non superano, cioè, le quattromila unità, per cui l'arretrato si è incrementato di circa 6.000ricorsi. Con la pendenza e la produttività attuali, per la definizione dei ricorsi tributai occorre attendere mediamente quattro o cinque anni (a fronte dei due anni di giacenza media dei ricorsi in altre materie), vale a dire un tempo notevolmente superiore a quello complessivo di espletamento dei due gradi di giudizio innanzi alle commissioni; e *rebus sic stantibus* questi tempi sono, ovviamente, destinati a dilatarsi ancora.

Non occorre aggiungere altro per rendersi conto che si tratta di una vera e propria situazione di crisi, che si riflette, ovviamente, sull'andamento dell'intera giurisdizione tributaria, risultando inosservato il principio di ragionevole durata dei processi e vanificata, di conseguenza, la maggiore efficienza conseguita dalle commissioni tributarie.

L'entità dell'arretrato è ormai tale che è scarsamente influenzato anche da rimedi di natura processuale, quali la trattazione congiunta di controversie seriali (c.d. *accorpamenti*) e il più frequente ricorso all'art. 375 c.p.c.; senza dire che una gestione dei ruoli volta a privilegiare la quantità delle decisioni rischia di mortificare ulteriormente l'essenziale funzione nomofilattica spettante alla Corte, al quale scopo sembra preferibile, pur nell'attuale situazione, individuare e trattare con precedenza le questioni più attuali e diffuse che si dibattono presso le commissioni di merito, con ciò stesso ponendosi un argine alla proliferazione dei ricorsi per cassazione.

Non resta, quindi, che sottolineare nuovamente, come già nella precedente relazione di questo Consiglio, l'urgenza di un intervento legislativo che dia rilievo normativo alla Sezione tributaria e provveda ad aumentare l'organico dei magistrati della Corte con destinazione prioritaria alla Sezione medesima, in numero idoneo (almeno 40) a restituirla al corretto e tempestivo svolgimento dei suoi essenziali compiti istituzionali.

2. Le Commissioni tributarie: l'attività giurisdizionale

2.1. L'esame dei dati statistici relativi all'anno 2001, riportati nell'allegato prospetto, evidenzia un'ulteriore riduzione dei procedimenti pendenti al 31.12.2001 presso le commissioni tributarie regionali e provinciali e, nel contempo, un lieve incremento dei procedimenti sopravvenuti nell'anno.

Infatti, a fronte di 371.176 procedimenti sopravvenuti, sono stati esauriti 546.674 giudizi, riducendo la pendenza complessiva da 1.245.628 (al 31.12.2000) a 1.068.286 procedimenti.

L'aumento delle sopravvenienze passate da 313.378 dell'anno 2000 a 371.176 dell'anno 2001, più rilevante nelle commissioni provinciali (304.032 procedimenti rispetto ai 251.204 del 2000) che in quelle regionali (67.144 impugnazioni rispetto alle 62.174 del 2000), ancorché non corrisponda ad un omogeneo e proporzionale incremento in tutte le commissioni, è sintomatico di un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti. Va segnalato, in particolare, l'aumento dei procedimenti relativi ai tributai locali, specie in materia di ICI, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa di occupazione del suolo pubblico.

Si tratta di un dato importante - specie se si considera la sostanziale stabilità delle sopravvenienze nelle commissioni che non hanno registrato incrementi - che potrà consentire, come si è detto, valutati gli effetti indotti dalle nuove competenze previsti dal riformato articolo 2 del D.Lgs. 546/92, una revisione delle strutture personali e materiali di ciascuna commissione, in modo da assicurare un sistema giudiziario efficiente ed in grado di rispondere, in tempi ragionevoli, alla domanda di giustizia.

Va segnalato che il dato riferito ai procedimenti pendenti alla data del 31.12.2000 (1.245.628) non corrisponde a quello pubblicato con la precedente relazione (1.189.353), per ritardi verificatisi nella registrazione dei ricorsi e, in alcuni casi, per errori nella trasmissione dei dati determinati dalla mancata considerazione tra i ricorsi decisi di quelli per i quali non risultava depositata la relativa sentenza.

2.2. Per quanto concerne, in particolare, le commissioni tributarie regionali, la pendenza esistente al 31.12.2001 – considerata la media delle sopravvenienze – potrà esse eliminata, in molte commissioni (Abruzzo, Basilicata, II grado Bolzano, Lazio, Liguria, Lombardia, marche, Molise, Piemonte, II grado Trento, Valle D'Aosta), tenuto